

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 141/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; – Dr. Carlo Bravi; Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO VICE PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. TACCHINI DANIELE DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 35, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2238/645 PF12-13/SS/MG DEL 17 SETTEMBRE 2013** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 76 del 6.11.2013)

La C.G.F. accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, dichiara Daniele Tacchini colpevole dell'infrazione contestatagli e lo condanna a 3 mesi di squalifica.

**2. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA UNDER 21, PARTENOPE C5 MONTE DI PROCIDA/ SPORTING SALA CONSILINA DEL 5.11.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 186 del 13.11.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Partenope C5 Monte di Procida di Monte di Procida (Napoli), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO TERNANA FUTSAL FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALINIS/FUTSAL TERNANA DELL'1.12.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 259 del 5.12.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso e, in riforma della decisione impugnata, applica alla A.S.D. Salinis la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete